



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 10.01.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2019. DISPOSIZIONI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** a partire dalle ore **12:00** nella sala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. BELCASTRO NICOLA	SINDACO	X	
2. MADIA ISABELLA	VICE SINDACO		X
3. GRASSI FRIEDA	ASSESSORE	X	
4. GIRIMONTE VINCENZO	ASSESSORE	X	
5. CARIOTI GIUSEPPE	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Deliberazione di G.C. n. 1 del 10.01.2019

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Nicola Belcastro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 10.01.2019

Cotronei, li 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale
Cotronei, li 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 10.01.2019

è **trasmessa** in elenco con lettera protocollo n. 368 in data 10.01.2019 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.

è **divenuta** esecutiva il 10.01.2019

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, li 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale
Cotronei, 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2019. DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2019. DISPOSIZIONI;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla regolarità contabile del presente atto, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,

D E L I B E R A

- 1. di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla APPROVAZIONE PEG ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2019. DISPOSIZIONI, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di inviare** copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento degli atti conseguenti;
- 3. di trasmettere**, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4. di dichiarare**, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI COTRONEI
(PROVINCIA DI CROTONE)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione PEG esercizio provvisorio del bilancio 2019. Disposizioni.

SOGGETTO PROPONENTE: IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e **deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

CONSTATATO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 è stato deciso il Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (18A08102) (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATO l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

*2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria **nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria**. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli

enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

EVIDENZIATO che secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011 “Piano dei conti integrato”, “... al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...”;

ATTESO:

- che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno **dal quarto livello**;
- ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal **quinto livello**;

CONSTATATO che a decorrere dall'anno 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali risulta inserito il fondo pluriennale vincolato, in entrata determinato, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, mentre in spesa per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa, determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);

- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

RILEVATO tra i principi contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è contenuto il n. 16 ed ovvero quello della competenza finanziaria **cd. potenziata**, secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

EVIDENZIATO che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto **Allegato n. 4/1, punto 5**;

ATTESO che il tesoriere gestisce la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSTATATO che in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

CONSIDERATA la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

ATTESO che nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

ATTESO che al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

CONSIDERATO che se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto relativo), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, *"...la gestione dell'esercizio finanziario è informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatico ed autorizzatorio - a principi di prudenza e dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di*

determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire – in uno all'osservanza dei precetti normativi – l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa ...” (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione della G.C. n. 90 del 19.07.2018, dichiarata immediatamente esegibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2019-2021, presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano esecutivo di gestione, da parte dei responsabili del servizio;

CONSTATATO che PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

RILEVATO che il PEG con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

CONSTATATO infine che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

EVIDENZIATO che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

CONSTATATO:

- che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario ed in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal

Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;

RICHIAMATO il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.01.2013 e s.m.i., esecutiva;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

ATTESO che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

RAVVISATO che ai sensi 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs 267/2000, il Segretario generale è stato incaricato, dell'adozione, in via sostitutiva, degli atti necessari ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, così come lo incaricherà di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di contrasto di iniziative tra i responsabili dei servizi;

STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2019 nonché gli obiettivi operativi e strategici provvisori di cui al dup 2019/2021 approvato con delibera della G.C. n. 90 del 19.07.2018 in attesa dell'approvazione del piano delle performance per il triennio 2019-2021, da approvare con apposita delibera della Giunta Comunale entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio 2019-2021;

RICORDATO, altresì, che nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 si debba tenere conto delle disposizioni della legge di stabilità Decreto fiscale 2019 il cui testo definitivo della legge di conversione al DL n. 119/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 e di quanto previsto dal *DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017*:

- il comma 443 della L. 228/2012 che stabilisce. *“In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito;*
- l'art. 3, comma 1, della L. 213/2012, che, integrando con il comma 3-bis dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000, non consente l'utilizzo dell'avanzo non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste degli articoli 195 e 222 T.U.E.L. (utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti e utilizzo dell'anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 dello stesso T.U.E.L.;
- sono confermati i limiti di spesa previsti dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della L. 122/2010 per spese per studi e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per formazione e per l'acquisto e la gestione delle autovetture;
- il comma 138 della L. 228/2012 che consente gli acquisti di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del Demanio;
- il comma 141 della L. 228/2012 e successive modifiche ed integrazioni, come per ultimo l'art. 10 del D.L. 30/12/2015, n. 210, che consente anche nel 2018 l'acquisto di mobili e arredi nel limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per tali acquisti, salvo che la spesa sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili, quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi dell'infanzia, per i servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza e per i servizi sociali e sanitari scolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il comma 146 della L. 228/2012 che permette il ricorso alle consulenze *in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;*

- il comma 147 della L. 228/2012 non consente il rinnovo di incarichi di consulenza professionale e la proroga del contratto è consentita solo in via eccezionale al fine di completare il progetto originario, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- l'art. 15 del D.L. 24.04.2014, n. 66, che vieta, anche per l'anno 2018 di effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture in misura superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011;
- le varie disposizioni in materia di spesa del personale, tra cui in particolare
 - a) *il comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
 - b) *l'art. 3, comma 5 del D.L. 24/06/2014, n. 90;*
 - c) *l'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al fine di garantire anche per il reclutamento del personale delle società pubbliche, la riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;*

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale per le spese in economia;

VISTO il vigente regolamento sull'adeguamento della struttura organizzativa;

VISTO il modello organizzativo generale;

VISTO il Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **Di stabilire**, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, l'assegnazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi comunali, stante la necessità di osservare i principi di prudenza e di salvaguardia degli equilibri in conseguenza delle riduzioni di entrate correnti e degli ulteriori vincoli in premessa indicati, che, ad esclusione delle sole spese assolutamente necessarie e improrogabili, per tutte le altre spese la quantificazione del dodicesimo mensile impegnabile in regime di esercizio provvisorio debba essere determinato sul 100% delle somme previste nel bilancio pluriennale 2018-2020 (approvato con delibera del C.C. n. 15 del 29.03.2018 ed assestato con delibera del C.C. n. 26 del 26.07.2018), annualità 2019 ed assegnate, ad ogni funzionario;
- 2) **Di confermare, altresì**, in attesa di un loro aggiornamento, l'elenco degli obiettivi/attività per il triennio 2019-2021, contenuto nel Dup 2019/2021, **dando particolare attenzione alle seguenti direttive:**
 - a) **per la gestione della spesa relativa ad acquisti di beni e servizi**, in attesa dell'approvazione per l'anno 2018 del programma annuale, **ogni acquisizione, dovrà essere eseguita, sulla base del fabbisogno di beni e servizi** definito, preliminarmente, dalla Giunta comunale, nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) **per le spese in conto capitale** in considerazione della funzione strategica degli investimenti, ai fini del perseguimento del programma di governo e degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, gli uffici preposti ne daranno attuazione, secondo le **prioritarie scelte politiche che l'Ente intende sviluppare**, nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali. In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d'appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell'ente. Ne consegue che le opere pubbliche seguono **l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta comunale**. In tale ordine sono da ritenere

comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento;

- 3) **Di dare atto** che qualora si rendesse necessario per il perseguimento di particolari finalità, diverse da quelle relative all'ordinaria gestione, la Giunta comunale, con proprio specifico atto, provvederà inoltre a:
 - a) individuare l'obiettivo da raggiungere;
 - b) affidare l'obiettivo ad un responsabile;
 - c) consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie nei limiti di cui al punto n. 1) del presunto dispositivo;
 - d) assegnare indirizzi per l'affidamento di servizi di natura professionale ed intellettuale, nel rispetto dei limiti di spesa previsto dalla vigente normativa;
- 4) **Di riservarsi** l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) **Di comunicare** la presente deliberazione al Tesoriere comunale unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel bilancio di previsione 2018/2020, ultimo approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- 6) **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Belcastro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione PEG esercizio provvisorio del bilancio 2019. Disposizioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 08.01.2019

Il Responsabile F.to Belcastro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 08.01.2019

Il Responsabile F.to Belcastro
